

REGOLAMENTO (CE) N. 1171/95 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 3359/93 che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 3359/93⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 25 % sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e classificato nei codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 ed ex 7202 29 00, ad eccezione delle importazioni di ferrosilicio prodotto da cinque società specificamente menzionate, che sono soggette ad un'aliquota del dazio inferiore.
- (2) Nel regolamento il Consiglio ha osservato che la Commissione era come sempre disposta ad effettuare un riesame riguardo alle società che non avessero esportato nel periodo dell'inchiesta, non fossero collegate alle società che hanno esportato in detto periodo e che avessero intenzione di iniziare ad esportare nella Comunità (i cosiddetti nuovi esportatori).

B. DOMANDA DI RIESAME

- (3) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure antidumping in questione, presentata da una società brasiliana, Libra Ligas do Brazil, che affermava di soddisfare i criteri specificati nel punto 2.
- (4) La società ha presentato, riguardo ai fatti asseriti, gli elementi di prova che erano stati chiesti. Tali elementi sono stati considerati sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame a norma degli

articoli 7 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « il regolamento di base »).

Con un avviso pubblicato il 17 giugno 1994⁽³⁾ la Commissione, sentito il comitato consultivo, ha iniziato un riesame del regolamento (CE) n. 3359/93 riguardo alla società in questione e ha avviato un'inchiesta.

- (5) Successivamente un'altra società brasiliana, la Nova Era Silicon SA, si è rivolta alla Commissione e ha chiesto di essere inclusa nell'inchiesta, secondo le condizioni dell'avviso di apertura suddetto. Poiché la società ha presentato elementi di prova per dimostrare di non aver esportato i prodotti in questione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, di avere intenzione di iniziare ad esportare e di non essere collegata ad alcuna delle società soggette al dazio antidumping, la Commissione ha deciso di includerla nell'inchiesta.
- (6) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il prodotto definito nel regolamento (CE) n. 3359/93.
- (7) Il periodo dell'inchiesta era compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1994.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Nuovi esportatori

- (8) L'inchiesta ha confermato che le due società, Libra Ligas do Brazil e Nova Era Silicon SA, non hanno mai esportato ferrosilicio nella Comunità. La Commissione ha riconosciuto che le due società intendevano iniziare ad esportare nell'immediato futuro, in quanto è stato dimostrato che erano stati presi contatti con i potenziali acquirenti.

È stato inoltre accertato che le due società non erano collegate né direttamente né indirettamente con gli esportatori soggetti al precedente procedimento per i quali era stata stabilita l'esistenza di pratiche di dumping.

È stato quindi confermato che le due società hanno i requisiti per essere considerate nuovi esportatori e che nei loro confronti era giustificato un riesame parziale del regolamento (CE) n. 3359/93.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽²⁾ GU n. L 302 del 9. 12. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 163 del 17. 6. 1994, pag. 13.